

DNSH E PNRR: GLI ORIENTAMENTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA

La Commissione Europea è intervenuta in materia di PNRR per fornire alcuni orientamenti tecnici per gli Stati membri ai fini dell'applicazione del principio del "non arrecare un danno significativo" (DNSH) nell'adozione delle varie misure di riforma e investimenti dei rispettivi piani di ripresa e resilienza.

Come sottolineato dalla Commissione stessa, non si tratta di un'interpretazione del diritto europeo perché questa spetta solo alla Corte di Giustizia, **ma vuole più che altro rappresentare una guida facoltativa utilizzabile da ciascuno Stato membro**. Per questo, al fine di agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nell'adozione delle proprie misure, la Commissione ha preparato **una lista** che gli Stati possono scegliere di utilizzare come strumento di supporto nello svolgimento dell'analisi del nesso tra ciascuna misura adottata nell'ambito dei propri PNRR e il principio stesso, che **ricorda molto le schede contenute nella Guida operativa per il DNSH, predisposta dal Ministero dell'economia e delle Finanze**. Nello specifico, è stato chiarito che:

- gli Stati membri devono fornire una valutazione DNSH per ogni singola misura, che riguardi sia riforme sia investimenti;
 - è possibile adottare un **approccio semplificato** per quelle misure che non hanno impatti prevedibili o che hanno un impatto prevedibile trascurabile su tutti o alcuni dei sei obiettivi ambientali;
 - il rispetto del diritto ambientale nazionale e comunitario è un obbligo distinto e quindi non esonera dalla necessità di effettuare una valutazione DNSH.
- Infine, per supportare ulteriormente gli Stati membri è stata predisposta anche una scheda contenente esempi pratici di valutazione di interventi alla luce del principio DNSH.

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE: LE FAQ DELLA COMMISSIONE UE

Con due diverse comunicazioni del 20 ottobre 2023, la Commissione Ue ha fornito alcuni chiarimenti per supportare le imprese nella valutazione della sostenibilità della loro attività, ai sensi del regolamento 2020/852/UE sulla tassonomia e dei relativi **atti delegati sul clima** (regolamento 2021/2139/UE) e **sull'informativa di sostenibilità** (regolamento 2021/2178/UE). Si tratta di indicazioni operative che rispondono a specifiche domande e quesiti posti in questi anni dagli stati membri e dagli stakeholders.

Viene ad esempio chiarito che, secondo i criteri di sostenibilità ambientale (DNSH) per l'economia circolare, nel caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni importanti dovrebbe essere **avviato a recupero almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi prodotti in cantiere**, precisando che nelle attività di recupero di materiale sono incluse anche le operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali. A tal fine, sono stati richiamati espressamente anche gli orientamenti non vincolanti del "Protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione".

MONITORAGGIO AMBIENTALE E VAS: DAL MASE NUOVI INDIRIZZI OPERATIVI

Il MASE ha pubblicato sul proprio sito internet due importanti documenti contenenti indirizzi operativi per il monitoraggio ambientale di piani e programmi sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica.

I testi – elaborati nell'ambito delle attività della Linea di Intervento LQS1 Valutazioni ambientali del Progetto CREIAMO PA – **hanno un duplice scopo:**

- **fornire una metodologia** di approccio omogenea e di facile applicazione **per misurare la sostenibilità di piani e programmi** anche alla luce delle Strategie di sviluppo sostenibile (nazionale e regionali), che costituiscono il nuovo quadro di riferimento per le valutazioni ambientali;
- **accompagnare le autorità procedenti** nella stesura del piano di monitoraggio ambientale e dei rapporti periodici di monitoraggio ambientale e di accompagnare le autorità competenti nelle attività di valutazione previste nell'ambito del processo di VAS.

RESPONSABILE TECNICO: DALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI NUOVI TERMINI E PROROGHE

In prossimità della scadenza del regime transitorio per i responsabili tecnici (RT), prevista per il 16 ottobre 2023, l'Albo gestori ambientali è intervenuto sul tema stabilendo in particolare che:

- in caso di **decadenza del Responsabile Tecnico, le imprese possono continuare a svolgere la propria attività per un massimo di 90 giorni durante i quali la funzione del RT è provvisoriamente esercitata dal legale rappresentante dell'impresa** e che tale periodo è considerato valido ai fini della dimostrazione dei requisiti per il rilascio della dispensa dalle verifiche di idoneità. Inoltre, il Comitato ha chiarito che, nel caso in cui i soggetti interessati dovessero nel frattempo superare le verifiche, la loro idoneità sarà ripristinata in automatico (circolare n. 3/2023);
- nei casi di cessazione dell'incarico di RT a causa della perdita del requisito di idoneità dovuta al mancato superamento della verifica di aggiornamento entro la data di scadenza prevista al 16 ottobre 2023, e fatto salvo quanto previsto nella circolare 3/2023, **l'impresa può proseguire l'attività oggetto di iscrizione per un periodo massimo di 180 giorni consecutivi, durante i quali le funzioni del RT sono provvisoriamente esercitate dal legale rappresentante dell'impresa** (delibera 5/2023);
- le Sedi regionali dell'Albo possono organizzare, fino al 15 aprile 2024, ulteriori sessioni straordinarie per l'esame di aggiornamento dei Responsabili tecnici che operano in regime transitorio (ex delibera 6/2017), al fine di garantire ai soggetti interessati maggiori possibilità di superare l'esame, anche in coerenza con le disposizioni contenute nella deliberazione n. 5/2023 (delibera n. 6/2023).

RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE: NON È NECESSARIO UN TITOLO AUTORIZZATORIO SEPARATO

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in risposta ad un interpellato della Regione Lazio, ha fornito importanti indicazioni in tema di riutilizzo in sito delle acque reflue. In particolare, il Ministero precisa che l'assenza di norme tecniche per il riutilizzo in situ delle acque reflue, non determina, in via interpretativa, un divieto assoluto in tal senso; tanto più che nel D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente) si **rinvengono più disposizioni di carattere generale volte a promuovere il riutilizzo delle acque reflue** (cfr. art. 98, comma 1; art. 101, comma 10; art. 110, comma 4; art. 155, comma 6). Ad opinione del MASE, inoltre, neppure le disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2020/741, nell'art. 7 del D.L. n. 39/2023 e nel D.m. 12 giugno 2003, n. 185, permetterebbero di ipotizzare un possibile divieto in tal senso, in quanto gli stessi provvedimenti hanno espressamente *ad oggetto il solo riutilizzo delle acque a fini irrigui in agricoltura*.

Di conseguenza, il Ministero considera **il riutilizzo in situ di acque reflue un'attività consentita, anche se non libera in assoluto**. Infatti, il gestore dell'impianto sarà comunque tenuto a munirsi del titolo abilitativo previsto per l'attività industriale dell'impianto/stabilimento/installazione da cui originano le acque reflue. Da ciò ne consegue che l'autorità competente in materia sarà la stessa autorità competente al rilascio del titolo autorizzatorio o abilitativo per l'attività che è "a monte" o "a valle" del riutilizzo; così come il regime dei requisiti tecnico-sostanziali di qualità delle acque ai fini del loro riutilizzo in situ, dovrà essere rinvenuto nella medesima disciplina settoriale di volta in volta applicabile.

Con il medesimo interpellato, il MASE ha ritenuto utile fornire chiarimenti anche in merito al riutilizzo di acque "meteoriche di dilavamento", ribadendo che è compito delle Regioni, ai sensi dell'art. 113 Digs. N. 152/2006, disciplinare e attuare forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento, ivi compresi gli eventuali casi in cui l'uso di queste sia sottoposto a particolari prescrizioni o eventuali autorizzazioni. In proposito, il MASE ha anche precisato che, in assenza di una specifica disciplina regionale sul punto, il riutilizzo in sito delle acque meteoriche dilavanti non è soggetto ad alcun divieto sulla base di quanto argomentato sopra.

● ECOMONDO, L'EVENTO DI RIFERIMENTO IN EUROPA PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Si terrà dal **7 al 10 novembre a Rimini** la 26ª edizione della manifestazione **Ecomondo**, hub di ricerca e innovazione nei settori dell'economia verde e circolare e punto di incontro e di dialogo tra industrie, stakeholder, policy maker, opinion leader e autorità locali per definire le **strategie di sviluppo della politica ambientale dell'Unione Europea**. Al ricco programma di eventi e convegni **parteciperà anche l'Ance**, che è stata invitata in particolare ad intervenire al convegno **"Bonifiche e riqualificazione dei siti contaminati in Italia: quali prospettive"** organizzato dal Comitato Tecnico Scientifico di Ecomondo & Università di Roma "La Sapienza" e Legambiente.